



BREVI NOTE IN TEMA DI AUTODICHIÀ DELLE CAMERE

di Alessio Vaccari*

La giustizia domestica delle Camere, inizialmente pensata per garantire il libero esercizio delle funzioni delle Camere attraverso l'esclusione dei propri dipendenti dalla possibilità di adire la giurisdizione comune, si è progressivamente estesa alle controversie relative agli aspiranti alle carriere parlamentari e ai privati che forniscono beni e servizi ai due rami del Parlamento¹. A giudizio di alcuni, il progressivo ampliamento dell'autodichia ha rappresentato un «inopinato salto di qualità»² rispetto alla tradizione costituzionale, uno spostamento che sarebbe imputabile a una più generale volontà delle Camere di ampliare i propri margini di autonomia e indipendenza³. Oltre che per queste ragioni, il tema dell'autodichia è oggi più che mai al centro del dibattito dottrinario, a seguito della nota sentenza n. 120 del 2014⁴ e di due ordinanze con le quali la Corte ha ammesso il conflitto di attribuzione

* Dottorando di ricerca in Scienze Politiche (Governo e Istituzioni) - Università degli Studi Roma Tre

¹ Alla Camera la modifica è stata introdotta nel 1998 cfr. art. 12 Reg. Cam. laddove prevede «l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari» e assoggetta all'autodichia «qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima». Al Senato, invece, la previsione è del 2005 cfr. il Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 180 del 5 dicembre 2005. Si tratta invero di un regolamento minore, il che pone, come è evidente, ulteriori problemi.

² Così M. MANETTI, La Corte costituzionale ridefinisce l'autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l'autodichia), in Osservatorio Costituzionale, ottobre 2014, 1.

³ Per questo rilievo, cfr. ancora M. MANETTI, op. ult. cit., 2. A commento di questa importante decisione cfr. A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronuncia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in giurcost.org., 2014; R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell'autodichia delle Camere?, in Federalismi.it, 14.05.2014; A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere, in Federalismi.it, 14.05.2014; L. TESTA, La Corte salva (ma non troppo) l'autodichia del senato. Brevi note sulla sent. Corte cost. n. 120 del 2014, in Federalismi.it, 14.05.2014; G. BUONOMO, Il diritto pretorio sull'autodichia, resistenze e desistenze, in Forum di Quaderni Costituzionali; L. BRUNETTI, Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull'autodichia delle camere, in Forum di Quaderni Costituzionali; R. IBRIDO, «In direzione ostinata e contraria». la risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Rivista AIC, 11.07.2014; T. F. GIUPPONI, La Corte e la «sindacabilità indiretta» dei regolamenti parlamentari: il caso dell'autodichia, in Forum di Quaderni Costituzionali; R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada, in Rivista AIC, 1.08.2014; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa

⁴ A commento di questa importante decisione cfr. A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronuncia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in giurcost.org., 2014; R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell'autodichia delle Camere?, in Federalismi.it, 14.05.2014; A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere, in Federalismi.it, 14.05.2014; L. TESTA, La Corte salva (ma non troppo) l'autodichia del senato. Brevi note sulla sent.

sollevato dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale ordinario di Roma, nei confronti rispettivamente del Senato e della Camera⁵ che hanno dato nuova linfa ad una questione che sembrava ormai essersi “chiusa” con le affermazioni della Corte del 1985. In questo breve scritto si cercherà di indicare alcuni possibili esiti di questa vicenda processuale che promette importanti sviluppi in ordine alla giustizia domestica delle Camere.

1. La nuova prospettiva aperta dalla sentenza n. 120 del 2014

A questo scopo è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 120 del 2014. Questa decisione riveste infatti un’importanza decisiva. Pur chiudendosi con un dispositivo di inammissibilità, così come era accaduto nella nota sentenza n. 154 del 1985⁶, la pronuncia contiene un’importante apertura sulla possibilità di sindacare le norme che prevedono l’autodichia attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri cui, «in linea di principio», i regolamenti parlamentari non sono sottratti⁷. Questa soluzione, già da tempo indicata in dottrina,⁸ rappresenta un passaggio fondamentale per la giurisprudenza costituzionale: negando espressamente ai regolamenti parlamentari la forza di legge⁹, la Corte finisce per rendere quella del conflitto la sola via praticabile per la loro sindacabilità. Nel motivare la sua decisione, il giudice costituzionale sottolinea che non tutte le funzioni svolte all’interno delle Camere possono dirsi coperte dalla garanzia di autonomia riconosciuta dall’art. 64 Cost. Questa garanzia può farsi valere per quelle «funzioni primarie» delle Camere, ma è «questione controversa» per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi. L’indipendenza delle Camere non può infatti mai compromettere diritti fondamentali o pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili. In queste occasioni, conclude la Corte, «deve prevalere la grande regola dello stato di diritto ed il

Corte cost. n. 120 del 2014, in *Federalismi.it*, 14.05.2014; G. BUONOMO, Il diritto pretorio sull’autodichia, resistenze e desistenze, in *Forum di Quaderni Costituzionali*; L. BRUNETTI, Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle camere, in *Forum di Quaderni Costituzionali*; R. IBRIDO, “In direzione ostinata e contraria”. la risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in *Rivista AIC*, 11.07.2014; T. F. GIUPPONI, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia, in *Forum di Quaderni Costituzionali*; R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada, in *Rivista AIC*, 1.08.2014 ; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. n. 120/2014 della Corte costituzionale, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2015.

⁵ Cfr. Corte di Cassazione sezioni unite civili, ordinanza n. 26934 del 2014 e Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, ordinanza depositata in cancelleria il 18 dicembre 2015.

⁶ Sentenza che fa il paio in tema di sindacabilità dei regolamenti parlamentari con l’altrettanto nota sentenza n. 9 del 1959 in tema di parametricità degli stessi, v. per tutti in dottrina M. SICLARI, *Le «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità*, Padova, 1992, 68 ss.

⁷ Così Corte cost., sent. n. 120 del 2014 Considerato in diritto punto 4.4.

⁸ Sul punto v. S. M. CICCONE, *Le fonti del diritto italiano*, Torino, 2007, 354 ss.

⁹ Per questo rilievo v. A. RUGGERI, cit., 1 ss. che critica la scelta della Corte di adottare una nozione di forza di legge che non tiene conto del criterio della competenza come invece ha fatto tanta parte della dottrina a partire dalle note posizioni di V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. Le fonti del diritto*, II, Padova, 1984. A commento della sentenza n. 154 del 1985 la dottrina più attenta aveva rilevato come la Corte, spostando l’asse del suo ragionamento sul problema del ruolo del Parlamento come organo al centro del sistema, aveva di fatto lasciato impregiudicata la questione della forza di legge, finendo per separare il regime giuridico dell’atto (il valore di legge) dalla sua forza. Cfr. S. M. CICCONE, *Diritto parlamentare*, 2010, 20. Come si ricorderà la sentenza n. 154 del 1985 era molto attesa. Per valutare la legittimità dell’autodichia, non prevista in Costituzione, la Corte doveva in via preliminare risolvere la questione della forza di legge dei regolamenti parlamentari, requisito necessario per essere atti sottoponibili al giudizio di legittimità costituzionale.

conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti»¹⁰.

2. I conflitti di attribuzione sollevati dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Roma

Facendo seguito alle indicazioni della Corte, la Cassazione e il Tribunale ordinario di Roma hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti rispettivamente del Senato e della Camera, conflitti che la Corte ha ritenuto ammissibili con le ordinanze n. 137 del 2015 e n. 91 del 2016. Nel merito, la Corte Costituzionale ha davanti a sé una pluralità di soluzioni per un tema che ha esplicitamente definito come una «questione controversa». A ben guardare, almeno tre sono le vie percorribili dal giudice costituzionale, a meno che naturalmente, nonostante la delibazione sommaria in sede di giudizio di ammissibilità, la Corte non opti nel merito per una inammissibilità. Il giudice costituzionale potrebbe infatti, in primo luogo, negare in radice l'autodichia, ritenendo che essa non sia riconducibile all'articolo 64 Cost.; in secondo luogo, adottare una decisione compromissoria che, dando seguito alle indicazioni della Corte Edu nella nota sentenza Savino e altri contro Italia del 2009, ridefinisce parzialmente l'autodichia, oppure infine, graduare l'autodichia a seconda dei soggetti con i quali le Camere istaurano dei rapporti¹¹.

3. Le possibili soluzioni

La prima soluzione presuppone, come è evidente, che la Corte prenda posizione in ordine all'interpretazione dell'art. 64 Cost. Che le norme riguardanti l'autodichia delle Camere trovino una giustificazione nell'art. 64 Cost., in particolare nel suo primo comma, non è tuttavia un'affermazione priva di difficoltà. Se il combinato disposto degli articoli 64 e 72 Cost. attribuisce espressamente alle Camere una riserva di competenza relativamente alla disciplina del procedimento legislativo, i confini della potestà di auto-organizzarsi sono invece più difficilmente tracciabili¹². In passato, la giustizia domestica è stata fatta esplicitamente rientrare nell'autonomia delle Camere. In questa prospettiva l'autodichia, assieme all'autonomia normativa, organizzativa e contabile, costituirebbe una delle «proprietà essenziali» degli organi costituzionali, essendo un aspetto della loro indipendenza¹³. Altri, pur all'interno di una posizione più sfumata, hanno ipotizzato un'interpretazione ampia della garanzia di indipendenza delle Camere che imporrebbe

¹⁰ Per tutte le citazioni tra virgolette cfr. Corte cost., sent. n. 120 del 2014, punto 4.4. del Considerato in diritto. Non è la prima volta, peraltro, che la Corte afferma tale principio. L'affermazione è tratta dalla nota sentenza n. 379 del 1996. Già in quella decisione, molto criticata in dottrina, si potevano cogliere dei segnali della Corte in ordine ai diversi tipi di funzioni che le Camere esercitano. Per questo rilievo cfr. M. C. GRISOLIA, L'autonomia degli organi costituzionali e i limiti alle loro prerogative. Un tema ricorrente in lenta trasformazione, in Osservatorio sulle fonti, 2/2015, 6.

¹¹ Prospetta queste tre soluzioni già E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici, cit., 1 ss.

¹² Secondo S. M. CICCONE, Le fonti, cit., 348, «un buon punto di partenza, sia pure abbastanza generico, è rappresentato dalla definizione, ormai classica, secondo cui la materia riservata ai regolamenti parlamentari è quella attinente all'organizzazione di ciascuna Camera ed ai modi di esercizio delle sue funzioni».

¹³ Si veda A. M. SANDULLI, Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale, in Giur. it., 1977, 1837. secondo Sandulli, gli organi costituzionali non dovrebbero essere vincolati da limiti esterni poiché ciò comprometterebbe il libero esercizio delle loro funzioni. Seguendo questo argomento, «lo Stato di diritto, mito operativo della società liberale» dovrebbe arrestarsi «dinanzi all'esigenza di tutelare la posizione degli organi sovrani». Per una critica si veda M. MIDIRI, Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario, Padova, 1999, 182 ss.

norme riguardanti non soltanto il rapporto con i loro dipendenti ma anche quelli che occasionalmente possono instaurarsi con terzi estranei.¹⁴ Un'altra ricostruzione sembrerebbe invece lasciare intendere che l'autodichia non possa essere fatta rientrare nella previsione dell'art. 64 Cost. in quanto il regolamento parlamentare sarebbe una «fonte riservataria solo in parte (relativa al procedimento legislativo 72 Cost.) e, per il resto, destinataria soltanto di una autorizzazione costituzionale ad operare come fonte primaria»; ciò che peraltro non gli consentirebbe di estendersi fino a incidere su competenze costituzionali di altri organi¹⁵. Quand'anche l'art. 64 Cost. possa essere considerato il fondamento costituzionale della autodichia è stato comunque osservato in modo più radicale che esso non potrebbe costituire una valida deroga agli articoli 24, 111 e 113, ai quali la Corte ha riconosciuto in più occasioni il valore di principi supremi dell'ordinamento. Il risultato del bilanciamento dovrebbe essere infatti nella direzione della «prevalenza dei principi supremi del diritto alla difesa in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva rispetto al principio di cui all'art. 64 Cost. e, conseguentemente, della illegittimità costituzionale delle norme regolamentari che prevedono il principio dell'autodichia nei confronti dei dipendenti di Camera e Senato e, a più forte ragione, nei confronti dei terzi estranei»¹⁶. Nonostante la diversità di posizioni dottrinarie e una giurisprudenza non univoca sull'autonomia riconosciuta alle Camere, una indicazione forte a favore della prima soluzione potrebbe forse già desumersi dalla nota sentenza n. 154 del 1985. In questa decisione, pur dichiarando la questione inammissibile, riconoscendo alle Camere una «indipendenza garantita», la Corte ammette esplicitamente «la fondatezza del dubbio di compatibilità dell'autodichia delle Camere con i principi costituzionali in tema di giurisdizione». Il giudice costituzionale sottolinea infatti, con una posizione «chiara ed inequivoca»¹⁷, che relativamente «al dubbio di compatibilità dell'autodichia delle camere con i principi costituzionali in tema di giurisdizione non può non convenirsi col giudice a quo»¹⁸ secondo il quale l'autodichia era censurabile come istituto in sé e per il modo in cui era configurato. La Corte, dunque, troverebbe già in questo precedente la soluzione del conflitto. Si potrebbe sostenere, tuttavia, che dal 1985 i regolamenti parlamentari hanno profondamente modificato l'istituto, introducendo dei veri e propri procedimenti paragiurisdizionali, cui si devono aggiungere le modifiche introdotte nel 2009 al Regolamento della Camera in seguito alla sentenza Savino della Corte Edu¹⁹. Dunque,

¹⁴ G. ZAGREBELSKY, *Diritto Costituzionale*, volume primo. Il sistema delle fonti, Torino, 1993, 196.

¹⁵ Per questa ricostruzione, si veda G.G. FLORIDIA, *Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti*, Milano, 1986, 214 e ss. Ripresa successivamente da G. G. FLORIDIA – F. SORRENTINO, *I regolamenti parlamentari*, in *Enc. Giur.*, 1991, 14.

¹⁶ In questo senso v. S. M. CICCONE, *Corte europea dei diritti dell'uomo e principio di autodichia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, II, Napoli, 2011, 921.

¹⁷ In questi termini v. G. G. FLORIDIA, *Finale di partita*, in *Dir. proc. amm.* 1986, 270 ss., ora in *Scritti Minori*. Raccolti da Federico Sorrentino, Torino, 2008, 305.

¹⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1985, punto 4.4. del Considerato in diritto.

¹⁹ Come è noto nella sentenza Savino e altri contro Italia, la Corte Edu ha salvato in linea generale l'autodichia finendo, secondo alcuni, addirittura per rinforzarla, laddove ha osservato che «il semplice fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati medesimi- di per sé-non può far sorgere dubbi in merito all'indipendenza di tali giurisdizioni». Nella medesima decisione, tuttavia, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 10.000 euro a ciascun ricorrente a titolo di rimborso di costi e spese in quanto ha ritenuto fondati i timori riguardo all'imparzialità e all'indipendenza della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati. A seguito di questa decisione, la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 12 del suo regolamento introducendo il comma sei che prevede che i componenti degli organi dell'Ufficio di presidenza non possono far parte degli organi interni di primo e secondo grado che giudicano sui ricorsi. La Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza è stata sostituita dal Collegio di Appello. Su tale decisione e sulle numerose questioni aperte cfr. N. OCCHIOCUPO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo dà il suo imprimatur alla autodichia della Camera dei*

L'autodichia che si trova a giudicare la Corte oggi è molto diversa da quella che la Corte aveva di fronte a sé nel 1985²⁰. Queste considerazioni potrebbero giocare a favore della percorribilità della seconda via, la soluzione compromissoria. In questa direzione, sarebbe soprattutto la giurisprudenza della Corte Edu (nella misura in cui quest'ultima considera gli organi interni alle Camere dei veri e propri "tribunali") a fornire validi argomenti alla Corte costituzionale per salvare, con opportuni correttivi, la giustizia domestica. Questa soluzione, peraltro, sarebbe quella prospettata, seppure in via subordinata, anche dalla Corte di Cassazione nel sollevare il conflitto²¹. Nell'ordinanza, infatti, la Cassazione ricostruisce gli organi interni alle Camere come giudici speciali, la cui esistenza sarebbe fondata su una lunga tradizione preesistente all'entrata in vigore della Costituzione che li renderebbe compatibili con l'articolo 102 Cost. Accogliendo questa prospettiva, l'autodichia è ritenuta lesiva del potere giurisdizionale soltanto nella misura in cui non consente alla Corte di Cassazione il sindacato di legittimità ex art. 111, comma 7, Cost. cui neppure le decisioni dei giudici speciali possono essere sottratte. Tale soluzione, che è stata definita di co-dichia, con una formula che mette in luce che in tal modo si realizzerebbe una tutela integrata dei diritti²², non sembra tuttavia convincente alla luce delle critiche che ha ricevuto l'impostazione della Corte Edu quando ha riconosciuto il carattere di tribunali agli organi interni delle Camere. Anche dopo le ultime modifiche, infatti, gli organi del contenzioso delle Camere, in ragione della loro composizione, risultano, diversamente da quanto sembrerebbe avvenire, per esempio, per gli omologhi organi presso la Presidenza della Repubblica, privi del requisito della terzietà²³. Requisito fondamentale perché si possa parlare di giurisdizione²⁴. La Corte di Cassazione, peraltro, ha sollevato conflitto di attribuzioni anche nei confronti della Presidenza della Repubblica, motivando la decisione con le stesse argomentazioni utilizzate nel sollevare conflitto contro il Senato. Secondo la Cassazione, infatti, la violazione delle norme costituzionali relative alla competenza in materia di giurisdizione sarebbe prodotta anche dai decreti presidenziali che disciplinano l'autodichia presso la presidenza, nonostante gli organi giudicanti

deputati e degli altri organi costituzionali dello Stato italiano, in Scritti in onore di Alessandro Pace, Napoli, 2012, 2305 ss.

²⁰ Sull'evoluzione dell'autodichia all'interno delle Camere v. E. ALBANESI, Le implicazioni della giurisprudenza della Cassazione sull'autodichia delle Camere: dal «giusto processo» al «giusto procedimento parlamentare», in *Rass. parl.*, 2008, 175 ss.

²¹ Cfr. l'ordinanza della Corte di Cassazione, in cui le sezioni unite chiedono «di dichiarare che non spettava al Senato deliberare gli articoli da 72 a 84 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, nella parte in cui – violando gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, quest'ultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione – precludono l'accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro insorte con l'amministrazione di quel ramo del Parlamento; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui – violando gli artt. 111, settimo comma, e 3, primo comma, Cost. – non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali previste da tali disposizioni».

²² La formula co-dichia è mutuata da E. GRIGLIO, *Le assemblee parlamentari*, cit., 6.

²³ Secondo l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2008 «1. Il Collegio Giudicante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Segretario Generale ed è composto da un Consigliere di Stato che lo presiede, da un Consigliere di Corte d'Appello, da un Referendario della Corte dei Conti, designati rispettivamente dai Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte di Appello di Roma e della Corte dei Conti. 2. I componenti del Collegio Giudicante durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, purché al momento della conferma siano ancora in possesso dei requisiti necessari per la nomina nel Collegio medesimo. Non possono far parte del Collegio Giudicante i componenti del Collegio di Appello, nonché i magistrati in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Segretariato generale o consulenti dello stesso».

²⁴ Sul punto cfr. ex multis Corte cost., sentt. nn.64 e130 del 2008.

siano composti in modo che, come si è detto, sembra garantire un certo grado di imparzialità²⁵. Il conflitto è stato ritenuto ammissibile con l'ordinanza 138 del 2015. La questione dell'autodichia è destinata quindi ad essere affrontata "a tutto tondo", prendendo in considerazione sia le diverse fonti normative che la fondano, rispettivamente i regolamenti parlamentari di Camera e Senato e i decreti del Presidente della Repubblica, sia le diverse norme che la disciplinano²⁶. La Corte, come si è detto, potrebbe percorrere anche una terza via, riconoscendo la possibilità di una tutela variabile a seconda dei soggetti. La cosiddetta co-dichia, che si fonda sul presupposto del riconoscimento del carattere di tribunali speciali agli organi interni alle Camere, non sembrerebbe, infatti, estensibile anche ai soggetti terzi, rispetto ai quali i regolamenti parlamentari hanno esteso l'autodichia in un momento successivo all'entrata in vigore della Costituzione. A meno che non si acceda a quella ricostruzione secondo la quale tale ampliamento sarebbe sempre riconducibile ad una competenza che tali organi esercitavano prima dell'entrata in vigore della Costituzione. A suffragio di questa interpretazione potrebbe essere utile richiamare quanto affermato dalla Corte in precedenti decisioni, vale a dire che «la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali è consentita solo se non "snaturi" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale».²⁷ In altri termini, l'identità di materia «costituisce una condizione essenziale perché le modifiche [...] di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale»²⁸. Anche questa soluzione, tuttavia, lasciando in piedi una autodichia "dimezzata" presta il fianco alle medesime critiche relative alla giurisdizione domestica nei confronti dei dipendenti che comunque non potrebbero avvalersi del rimedio del ricorso in Cassazione per violazione di legge. Non resta, dunque, che aspettare la decisione della Corte, sperando che quello che ci attende sia un finale di partita meno amaro di quello di Beckett, evocato in un noto commento²⁹ sul tema.

²⁵ L'ordinanza si pone in netto contrasto con la precedente decisione n. 6592 del 2010 nella quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'autodichia della Presidenza della Repubblica non si ponesse in contrasto con la Costituzione ed in particolare con i principi riguardanti la giurisdizione. Tale ordinanza, peraltro, costituiva a sua volta un cambio di rotta rispetto alla precedente n. 12614 del 1998 in cui invece la Corte di Cassazione aveva negato il fondamento costituzionale dell'autodichia della Presidenza della Repubblica. Su tali questioni v. S. M. CICONETTI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e principio di autodichia*, cit., 932 ss.

²⁶ Come è noto, mentre il fondamento dell'autodichia delle Camere è rinvenibile negli articoli 12 dei rispettivi Regolamenti di Camera e Senato, adottati sulla base di quanto previsto dall'art. 64 Cost., l'autodichia della Presidenza è disciplinata dai decreti del Presidente della Repubblica. L'autonomia regolamentare riconosciuta alla Presidenza della Repubblica trova fondamento nell'art. 4, comma 1, della legge n. 1077 del 1948.

²⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 64 del 2008.

²⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 130 del 2008.

²⁹ Ci si riferisce al lavoro di G. G. FLORIDIA, *Finale di partita* citato alla nota 11. Nell'attesa della decisione della Corte, ci si sarebbe potuti aspettare che il disegno di legge di revisione costituzionale risolvesse definitivamente la questione dell'autodichia, prevedendo espressamente o la sua attribuzione alle Camere (come avviene per la cosiddetta verifica dei poteri nell'art. 66 Cost) oppure la sua assegnazione definitiva al giudice comune. Strada che, tuttavia, sembrerebbe non facilmente percorribile soprattutto alla luce di quanto la Corte ha osservato nella sent. n. 262 del 2009. In questa pronuncia, il giudice delle leggi sottolinea che «la complessiva architettura costituzionale ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né in melius». La pronuncia lascia peraltro intendere che, anche nell'ipotesi in cui si volesse introdurre una modifica a tale «bilanciamento bloccato» attraverso una legge costituzionale, questa incontrerebbe il limite rappresentato dal principio supremo di eguaglianza e da quello del diritto di difesa. L'autodichia rappresenta una delle tante questioni non affrontate dal disegno di legge di revisione costituzionale respinto dagli elettori con il referendum del 4 dicembre 2016.